

N. 07314/2015 REG.PROV.COLL.

N. 06432/2014 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6432 del 2014, proposto da:

Società Unlimited Software S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvano Gravina, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Francesca Petullà in Roma, Via Cremona n. 21;

contro

la Società LAit Lazio Innovazione Tecnologica S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Maria Cocconi, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Cocconi & Cocconi in Roma, Via Ciro Menotti n. 1;  
la Commissione giudicatrice della procedura aperta per il Portale dei servizi ed evoluzioni del Card Management System della Regione Lazio;

nei confronti di

Società TAS - Tecnologia Avanzata dei Sistemi - S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Gemma e Chiara Adele Pero, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via di Villa Patrizi n. 13;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della determina dell'Amministratore unico della LAit Lazio Innovazione Tecnologica S.p.A. n. 87 del 3.4.2014, recante aggiudicazione alla TAS - Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. della procedura aperta per il Portale dei servizi ed evoluzioni del Card Management System (CMS) della Regione Lazio;

- di ogni atto preordinato, presupposto, conseguente e comunque connesso, in particolare: del verbale della Commissione giudicatrice n. 8 del 28.3.2014 (registro ufficiale della LAit U.0001975 del 31.3.2014) e del verbale in data 1.4.2014, di controllo sull'aggiudicazione provvisoria, ove sono state ritenute valide le argomentazioni giustificative circa l'anomalia dell'offerta economica formulata da TAS S.p.A..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società LAit Lazio Innovazione Tecnologica S.p.A. e della Società TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2015, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO

Con determinazione n. 128 del 13.9.2013, la Società LAit Lazio Innovazione Tecnologica S.p.A. ha indetto una gara a procedura aperta per il Portale dei servizi ed evoluzioni del Card Management System (CMS) della Regione Lazio, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Come specificato nel Capitolato d'oneri, veniva richiesta la fornitura a corpo di servizi specialistici per lo sviluppo delle estensioni funzionali del CMS, la realizzazione di un Portale di Servizi e la manutenzione adeguativa e correttiva del CMS e del Portale, mentre la fornitura a misura di almeno 80 giorni/persona per il servizio di manutenzione evolutiva di tutti i moduli del sistema informativo CMS e del portale dei Servizi.

Sono state presentate tre offerte: oltre a quelle delle odierne ricorrente e controinteressata, altresì quella della Atos S.p.A..

Con determinazione n. 175 del 26.11.2013, la LAit ha nominato la Commissione giudicatrice.

In data 29.11.2011 si è tenuta la prima seduta di gara pubblica, nel corso della quale sono stati esaminati i plichi presentati dalle concorrenti, è stata visionata la documentazione amministrativa e ne è stata accertata la regolarità, è stata sorteggiata la Società Atos S.p.A. per le verifiche di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006 ed infine sono state riposte le buste contenenti le offerte, al fine di assicurare la custodia e la genuinità dei contenuti.

Nelle successive sedute segrete del 19.12.2013, dell'8.1.2014 e del 16.1.2014 la Commissione di gara ha valutato le offerte tecniche.

Nella seduta pubblica del 31.1.2014, detto organo, dopo aver comunicato la valutazione espressa per le offerte tecniche, ha aperto anche le buste contenenti le offerte economiche, mentre nella successiva seduta riservata del 4.2.2014 ha attribuito i relativi punteggi a queste ultime.

Essendo risultata l'offerta presentata da TAS (Società prima classificata) anomala, con nota prot. n. 920 del 13.2.2014, la stazione appaltante ha richiesto *"tutte le precisazioni e giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto"*.

Detta nota è stata riscontrata dalla Società TAS con nota assunta in data 26.2.2014 al n. 1197 di protocollo di LAit S.p.A., la quale, ritenendo le giustificazioni non sufficienti, con successiva nota del 20.3.2014, ha chiesto di fornire ulteriori giustificazioni *"con la dettagliata indicazione degli importi relativi alle singole voci di costo e di prezzo che hanno concorso a formare l'offerta economica complessiva, ivi compresi quelli relativi al personale da impiegare nell'esecuzione dell'appalto"*. La TAS ha fornito ulteriori giustificazioni, indicando in modo dettagliato le voci di costo relative al personale.

La Commissione di gara, esaminate tali giustificazioni, ha ritenuto congrua l'offerta della Società TAS ed ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto *de quo* alla stessa, giusta verbale n. 8 del 28.3.2014.

In data 1.4.2014 la LAit ha proceduto alla verifica sull'aggiudicazione provvisoria, ritenendo regolari e conformi alla *lex specialis* i verbali della Commissione giudicatrice.

Con nota prot. n. 2064 del 3.4.2015, la stazione appaltante ha dato comunicazione, ex art. 79, comma 5 quater, del d.lgs. n. 163/2006 alle Società partecipanti dell'avvenuta aggiudicazione definitiva della procedura in parola in favore di TAS - Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., con il punteggio complessivo di 87,166 punti (punteggio tecnico di 57,166 punti e punteggio economico di 30 punti, con un'offerta economica pari a € 118.500,00).

In data 16.4.2014 la Società Unlimited Software S.r.l., risultata seconda, avendo riportato il punteggio totale di 84,242 punti (punteggio tecnico di 55,799 punti e punteggio economico di 30 punti, con un'offerta economica pari a € 129.000,00), ha chiesto di poter esercitare l'accesso ordinario, ai sensi della legge n. 241/1990, ottenendo poi in data 28.4.2014 copia dei documenti richiesti.

*Medio tempore*, in data 16.4.2015, la Società Atos, classificatasi terza, aveva eseguito anch'essa l'accesso documentale, alla presenza di rappresentanti tanto della TAS quanto della Unlimited Software.

In data 7.5.2014 la Società Unlimited Software S.r.l. ha inviato alla stazione appaltante l'informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 243 bis del d.lgs. n. 163/2006.

Il giorno successivo la stessa ha notificato l'istanza di emissione di decreto cautelare *ante causam*; si è avuta un'audizione in Tribunale, all'esito della quale, essendo stato assicurato dal rappresentante della stazione appaltante che la stipulazione del contratto non sarebbe avvenuta sino alla decisione sulla domanda cautelare da proporre con il ricorso, nessun provvedimento è stato adottato.

In data 12.5.2014 è stato notificato il ricorso in esame, depositato il 13.5.2014.

Con lo stesso sono stati impugnati il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara in esame, il verbale della Commissione recante l'aggiudicazione provvisoria e quello della LAit, di verifica di quest'ultima.

I motivi di diritto dedotti sono i seguenti.

I) Violazione e falsa applicazione dei principi regolatori della materia, degli artt. 3 e 97 Cost., della legge n. 241/1990 e s.m.i., del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., del bando di gara, del capitolato d'oneri e del disciplinare - motivazione assente, carente e contraddittoria – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, perplessità.

Vi sarebbe una discrasia evidente tra i costi del personale, la tariffa che la TAS indica di voler praticare ed il computo dell'offerta economica complessiva.

Segnatamente, nell'offerta economica è indicato il corrispettivo complessivo di € 118.500,00 e quello per giornata/uomo di € 500,00 per la figura professionale di Project Manager, € 400,00 per quella dell'Analista e di € 311,00 per la figura dell'Analista Programmatore.

Nella seconda relazione giustificativa, prodotta dall'aggiudicataria in sede di verifica della congruità dell'offerta ritenuta anomala, è contenuta una tabella esplicativa riportante il costo medio giornaliero totale, pari a € 429,04 per il Project Manager, a € 298,08 per l'Analista ed a € 225,68 per l'Analista Programmatore.

Sulla base di questi ultimi importi, indicati come "tariffe", è stato calcolato il valore dell'offerta complessiva, che, tuttavia, sarebbe solo il costo della risorsa umana.

Moltiplicando invece la tariffa indicata nell'offerta economica per ciascuna figura professionale per le giornate lavorative indicate si arriverebbe all'importo di € 135.950,00, ben diverso da quello offerto.

Conseguentemente la Commissione di gara avrebbe sbagliato nel ritenere i chiarimenti forniti dalla TAS S.p.A. sufficienti a giustificare l'offerta economica presentata.

Pertanto risulterebbe viziata l'aggiudicazione definitiva della procedura disposta in favore della stessa.

Né varrebbe in contrario argomentare che solo l'offerta relativa all'attività di manutenzione evolutiva andava indicata a misura.

II) Violazione e falsa applicazione dei principi regolatori della materia, degli artt. 3 e 97 Cost., della legge n. 241/1990 e s.m.i., del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., del bando di gara, del capitolato d'oneri e del disciplinare - motivazione assente, carente e contraddittoria – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, perplessità.

Si sarebbe determinata una violazione del Capitolo 6.5 del Capitolato d'oneri, il quale richiedeva che il Gruppo di lavoro destinato a tutte le attività del progetto avrebbe dovuto comporsi di almeno le tre suindicate figure: Project Manager, Analista e Analista programmatore.

Infatti dall'esame delle giustificazioni, nelle quali sono specificamente indicate, per ogni tipologia di attività, i giorni di lavoro di ciascuna delle predette figure, emergerebbe che per la fase dell'Evoluzione architettuale e per quella della Manutenzione evolutiva mancherebbe la figura del Project Manager.

Diversamente, nell'offerta economica, in particolare, per l'attività della Manutenzione Evolutiva, sarebbe previsto l'impiego delle tre richiamate figure professionali.

III) Violazione e falsa applicazione dei principi regolatori della materia, degli artt. 3 e 97 Cost., della legge n. 241/1990 e s.m.i., del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., del bando di gara, del capitolato d'onere e del disciplinare - motivazione assente, carente e contraddittoria – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, perplessità.

Si contesta l'esiguità, rispetto alla complessità dell'intervento, del numero di giornate previste soprattutto nella prima fase, di presa in carico del progetto, per la quale sarebbero state indicate solo 20 giornate lavorative.

IV) Violazione e falsa applicazione dei principi regolatori della materia, degli artt. 3 e 97 Cost., della legge n. 241/1990 e s.m.i., del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., del bando di gara, del capitolato d'onere e del disciplinare - motivazione assente, carente e contraddittoria – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, perplessità.

Nella relazione giustificativa sarebbero stati computati solo i costi del personale, e non anche i seguenti costi: 1) costi di preparazione della gara e delle fidejussioni – provvisoria e definitiva, pari ad almeno € 3.000,00; 2) spese di registrazione del contratto, pari ad € 500,00 €; 3) rimborso alla stazione appaltante delle spese di pubblicazione del bando, pari a € 5.706,00.

In tal modo, volendo considerare il margine di utile indicato dall'aggiudicataria, di € 17.467,68, esso in realtà si assottiglierebbe, riducendosi ad € 8261,68 e diventando così davvero esiguo.

Tale margine sarebbe ulteriormente ridotto se per la Manutenzione Evolutiva si applicassero le tariffe indicate nell'offerta economica.

V) Violazione e falsa applicazione dei principi regolatori della materia, degli artt. 3 e 97 Cost., della legge n. 241/1990 e s.m.i., del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., del bando di gara, del capitolato d'onere e del disciplinare - motivazione assente, carente e contraddittoria – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, perplessità.

L'aggiudicataria ha offerto servizi aggiuntivi rispetto a quelli richiesti dalla *lex specialis* di gara, ma nella seconda relazione giustificativa non ne avrebbe indicato i costi.

In particolare, mancherebbe il computo dei costi per la figura del SW e SOA Architect, che ricorrerebbe spesso nell'offerta tecnica.

Si sono costituite in giudizio la stazione appaltante LAit S.p.A. e la controinteressata TAS S.p.A..

Entrambe hanno eccepito la tardività del ricorso, notificato oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. n. 163/2006, sostenendo altresì che nella specie non sarebbe invocabile l'errore scusabile.

La Società TAS S.p.A. ha pure eccepito l'inammissibilità dei vizi denunciati dalla ricorrente, sotto diversi profili: per genericità, per mancato superamento della prova di resistenza, perché tese a censurare il merito amministrativo, perché volte ad ottenere una riedizione della fase della verifica della congruità dell'offerta.

Anche la LAit S.p.A. ha eccepito l'inammissibilità del gravame, in quanto volto a censurare il merito amministrativo.

Ambedue hanno inoltre controdedotto alle doglianze di parte ricorrente, sostenendo la congruità dell'offerta economica e la conformità alla *lex specialis* di gara di quella tecnica.

La Società istante ha depositato una memoria difensiva.

Con ordinanza 30.5.2014, n. 2436, è stata respinta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Tutte le parti hanno prodotto memorie difensionali, in vista della pubblica udienza del 30.4.2015, nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

1 - Con il presente ricorso la Società istante, risultata seconda nella procedura aperta per il Portale dei servizi ed evoluzioni del Card Management System (CMS) della Regione Lazio, censura l'aggiudicazione definitiva della stessa in favore della controinteressata, nonché i presupposti verbali di aggiudicazione provvisoria e di verifica di quest'ultima.

2 - Può prescindersi dall'esame dell'eccezione di tardività mossa da entrambe le controparti, stante l'infondatezza del gravame.

3 - Parimenti può passarsi direttamente al merito delle doglianze dedotte, senza doversi soffermare sulle eccezioni di inammissibilità, sotto molteplici profili, avanzate dalle Società TAS S.p.A. e LAit S.p.A..

4 - Col primo motivo di gravame la ricorrente assume che vi sarebbe una discrasia evidente tra i costi del personale, la tariffa che la TAS dichiara di voler praticare ed il computo dell'offerta economica complessiva, evidenziando che, da una parte, nell'offerta economica sono indicati il corrispettivo complessivo di € 118.500,00 e quello per giornata/uomo di € 500,00 per la figura professionale di Project Manager, di € 400,00 per quella dell'Analista e di € 311,00 per la figura dell'Analista Programmatore e, dall'altra, nella seconda relazione giustificativa prodotta in sede di verifica della congruità dell'offerta ritenuta anomala, è stata prodotta una tabella esplicativa riportante il costo medio giornaliero totale, pari a € 429,04 per il Project Manager, a € 298,08 per l'Analista ed a € 225,68 per l'Analista Programmatore.

Si conclude in ricorso sostenendo che i costi dell'appalto non sarebbero pari ad € 101.032,32, con un utile di € 17.467,68, bensì, tenuto conto delle tariffe dichiarate in sede di gara, essi sarebbero pari ad €135.950,00, perciò addirittura superiori all'offerta economica.

4.1 - Non può condividersi l'illustrato ordine di idee.

4.2 - Come riferito in narrativa, a seguito di riscontrata anomalia dell'offerta presentata dall'attuale controinteressata, classificatasi prima nella gara *de qua*, la stazione appaltante ha chiesto alla stessa elementi giustificativi di tale anomalia.

In un primo momento la Società TAS S.p.A. ha posto in rilievo: a) l'esperienza in attività analoghe a quelle oggetto dell'appalto e, in particolare, la creazione e sviluppo della piattaforma e la gestione della Carta sanitaria per la Regione Toscana, oltre che la gestione di diversi sistemi e soluzioni ICT (Information and Communication Technology) per altri soggetti pubblici e privati; b) l'ampio *know how* in materia CMS (Card Management System); c) la possibilità, per quanto sopra evidenziato, di utilizzare in modo consistente *asset* esistenti, il cui costo è stato già completamente ammortizzato; d) la circostanza che la sede legale ed un'importante sede operativa sono a Roma, con conseguente ulteriore riduzione dei costi.

4.3 - A seguito di specifica richiesta da parte della stazione appaltante di giustificare dettagliatamente i costi, con ulteriori giustificazioni detta Società ha indicato in modo preciso i costi del personale.

Va detto che dalle giustificazioni emerge in modo chiaro l'iter seguito dalla predetta Società per addivenire al costo medio giornaliero totale: essa è partita dai minimi contrattuali annui previsti nel C.C.N.L. Metalmeccanico e Dirigenti, li ha maggiorati dei costi integrativi aziendali (superminimi, aumenti contrattuali e di merito, benefit, indennità), nonché dei costi diretti ed indiretti delle risorse umane (rispettivamente, quelli per assicurare condizioni di lavoro idonee e costi di ammortamento di apparati tecnologici, licenze, di gestione delle sedi, tutti costi ridotti per quanto sopra evidenziato), e ha diviso la somma ottenuta per ciascun livello per 1596 ore, che è il numero medio annuo di ore lavorate, così da ottenere il costo orario medio, che, moltiplicato per 8, quale è il numero di ore giornaliere lavorate, corrisponde proprio al costo medio giornaliero totale.

Fatta questa dovuta precisazione, va poi considerato che è evidente che il costo è cosa ben diversa dalla tariffa applicata rispetto all'unico servizio la cui offerta era a misura, in quanto su chiamata da parte dell'Amministrazione, vale a dire quello della Manutenzione evolutiva.

In altre parole, è pacifico che, in caso di richiesta di attivazione della Manutenzione evolutiva, la tariffa da applicare, per ciascuna delle tre suindicate figure professionali, era quella indicata in offerta, ma il costo sostenuto da TAS era diverso e precisamente pari a quello riportato in tabella in sede di seconde giustificazioni, come meglio si vedrà di seguito.

Il margine ottenuto su ogni giornata lavoro è evidentemente pari alla differenza tra la tariffa applicata ed il costo sostenuto; ma ciò vale sicuramente solo per l'attività di Manutenzione evolutiva, che era a misura, appunto attivabile solo a chiamata, su richiesta dell'Amministrazione.

Diversamente, per tutte le altre attività, integranti prestazioni a corpo, da eseguirsi comunque, ben avrebbe potuto la TAS S.p.A. applicare un ricarico inferiore sui costi, accontentandosi di un margine ridotto, proprio a fronte della certezza della commessa.

Ne deriva che non sussiste alcuna discrasia tra i costi segnalati nelle giustificazioni e gli importi indicati nell'offerta economica dall'aggiudicataria.

4.4 - Pertanto la censura dedotta sub I) è infondata e va respinta.

5 - La congruità dell'offerta non viene scalfita neppure dalle contestazioni mosse dalla ricorrente sub IV) e V).

6 - In particolare, con la doglianza dedotta sub IV) essa sostiene che gli unici costi computati dalla TAS sarebbero quelli relativi al personale, non essendo stati calcolati i seguenti ulteriori costi: 1) costi di preparazione della gara e delle fidejussioni – provvisoria e definitiva, pari ad almeno € 3.000,00; 2) spese di registrazione del contratto, pari ad € 500,00; 3) rimborso alla stazione appaltante delle spese di pubblicazione del bando, pari a € 5.706,00 €.

In tal modo l'indicato ridotto utile di € 17.467,68, ove fosse ritenuto sussistente, sarebbe pressoché eliso, riducendosi di € 9.206,00.

6.1 - Va detto in proposito che, in ragione dell'ampia esperienza anche specifica sull'oggetto dell'appalto e considerato che la sede legale ed un'importante sede operativa della Società sono a Roma, i costi di preparazione erano praticamente nulli, mentre risulta *per tabulas* che i costi relativi alle fidejussioni sono stati solo di complessivi € 600,00 (€ 100,00 per la cauzione provvisoria ed € 500,00 per quella definitiva).

Le spese di registrazione del contratto non sono state invece computate, in quanto eventuali, vale a dire da affrontare solo in caso di uso del contratto, per esempio nell'ambito di un contenzioso.

6.2 - Alla luce di quanto appena rilevato, può affermarsi che sussisteva un margine di utile, non particolarmente ridotto, essendo pari ad € 11.161,68; ciò è sufficiente a dimostrare la congruità dell'offerta.

Infatti deve precisarsi che, in sede di valutazione di anomalia delle offerte presentate nelle gare di appalto, non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della quale l'offerta deve considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante, in termini, per esempio, di maturazione di requisiti di capacità tecnica ed economica per la partecipazione a successive gare; solo un utile pari a zero o l'offerta in perdita rendono *ex se* inattendibile l'offerta economica (cfr.: Cons. St. - sez. IV, 26.2.2015, n. 963; sez. III, 9.7.2014, n. 3492; T.a.r. Sicilia – Catania, 10.4.2014, n. 1059).

6.3 - Pertanto anche la censura in esame è infondata.

7 - Passando al vizio dedotto sub V), la Società ricorrente sostiene che l'aggiudicataria ha offerto servizi aggiuntivi rispetto a quelli richiesti dalla *lex specialis* di gara, ma nella seconda relazione giustificativa non ne avrebbe indicato i costi.

7.1 - Al riguardo, come rimarca la controinteressata, deve dirsi che detto vizio è alquanto generico ed in ogni caso non idoneo a superare la prova di resistenza, vale a dire la prova che, ove questi costi fossero stati indicati, ne risulterebbe eliminato l'utile.

7.2 - Nel merito devono evidenziarsi ancora una volta l'esperienza specifica nelle attività oggetto dell'appalto ed il *know-how* acquisito con riguardo alle stesse, con la conseguenza che si tratta di servizi per i quali non occorre sostenere costi aggiuntivi.

8 - Per le medesime ragioni appena poste in rilievo risulta del tutto destituita di fondamento la censura denunciata sub III), con la quale si contesta l'esiguità del numero di giornate previste soprattutto nella prima fase, per la quale sarebbero state indicate solo 20 giornate lavorative.

8.1 - Deducendo detta censura, che in ogni caso sarebbe inammissibile, in quanto tesa a sindacare il merito amministrativo in ordine alla serietà dell'offerta tecnica proposta da TAS S.p.A., non si tiene conto, infatti, proprio dell'ampia esperienza acquisita da quest'ultima nella specifica attività oggetto del progetto - avendone addirittura svolto una del tutto analoga per la Regione Toscana ed impiegato lo stesso *know-how* per la Società Poste italiane - grazie alla quale essa ben può ridurre i tempi occorrenti per la fase progettuale, che è appunto quella iniziale.

8.2 - Ne risulta che anche la censura in esame va respinta.

9 - Infine altrettanto dicasi per il vizio dedotto sub II).

9.1 - Ivi si deduce la violazione del Capitolo 6.5 del Capitolato d'oneri.

Esso richiedeva che il Gruppo di lavoro destinato a tutte le attività del progetto avrebbe dovuto comporsi di almeno le tre seguenti figure professionali: Project Manager, Analista e Analista programmatore.

9.2 - Segnatamente si assume in ricorso che dall'esame delle giustificazioni, nelle quali sono specificamente indicate, per ogni tipologia di attività, i giorni di lavoro di ciascuna delle predette figure, emergerebbe che per le attività di Evoluzione architeturale e di Manutenzione evolutiva mancherebbe la figura del Project Manager.

9.3 - In primo luogo deve precisarsi che correttamente nell'offerta tecnica tutte le suindicate figure professionali, ivi compresa, perciò, quella del Project Manager, risultano impiegate nelle attività di cui si compone l'oggetto dell'appalto *de quo*.

Perciò si registra la conformità dell'offerta tecnica alla *lex specialis* di gara.

9.4 - Fatta questa dovuta precisazione, in sede di giustificazioni all'anomalia dell'offerta da parte della Società TAS S.p.A. solo apparentemente non risultano computati i relativi costi.

Infatti va considerato che le quattro attività da svolgersi: Sviluppo del Progetto o Evoluzione progettuale, Creazione del Portale, Manutenzione correttiva ed adeguativa e Manutenzione evolutiva, possono suddividersi in due macro-attività: a) l'una, rappresentata dalla fase di sviluppo del CMS e dalla creazione del Portale, per complessivi 6 mesi dalla data di attivazione del contratto; b) l'altra, costituita dalla fase di manutenzione correttiva ed evolutiva, per 23 mesi.

Pertanto il non aver l'aggiudicataria, solo in sede di giustificazioni, tese unicamente a consentire alla stazione appaltante di verificare la serietà dell'offerta, indicato la figura professionale del Project Manager per ciascuna delle attività non significa affatto che essa vi mancasse.

Invece semplicemente, data la su evidenziata comunanza delle attività inerenti alla medesima fase, detta figura professionale, di assoluto rilievo, non è stata riportata nelle seconde giustificazioni per ciascuna delle attività stesse, in modo del tutto esemplificativo, il che, proprio per le ragioni suesposte, non vuol dire affatto che non sia stata considerata e che il relativo costo non sia stato computato.

10 - In conclusione il ricorso va respinto, in quanto infondato.

11 - Le spese di lite seguono la soccombenza, ponendosi a carico della ricorrente, e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso in epigrafe;

- condanna la Società Unlimited Software S.r.l. alla refusione delle spese di lite, forfetariamente liquidate in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri di legge, da attribuire in parti uguali alla Stazione appaltante resistente ed alla Società controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2015, con l'intervento dei Magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 20/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)